

Associati

Dott. Giorgio Tassi
Rag. Roberto Tassi
Commercialisti - Revisori Contabili

Collaboratori

Dott.ssa Maria Grazia Rella
Dott.ssa Barbara Scotti
Dott.ssa Chiara Carnazzola
Dott. Luigi Martinelli
Commercialisti - Revisori Contabili

Sondrio, 5 luglio 2011

A tutti i Sigg. Clienti
LORO SEDI

Oggetto: Comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore ad Euro 3.000,00 e novità in merito alle detrazioni 36% e 55%

Come comunicato in data 8 giugno vi ricordiamo che a partire dal 1 Luglio è entrato in vigore l'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore ad Euro 3.000,00 previsto dall'art. 21 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010.

L'obbligo di comunicazione riguarda tutti i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fini IVA (imponibili, non imponibili ed esenti).

Per la prima volta, vengono ricompresi in tale obbligo anche i soggetti che emettono scontrino fiscale o ricevuta fiscale.

DATI DA INDICARE NELLA COMUNICAZIONE

Per ciascuna operazione, nella comunicazione andranno indicati:

- l'anno di riferimento;
- la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale del cedente/prestatore e del cessionario/committente;
- i corrispettivi dovuti e l'importo dell'IVA, ovvero la specificazione che l'operazione è non imponibile o esente;
- i corrispettivi, comprensivi dell'IVA, se si tratta di operazioni rilevanti ai fini dell'IVA per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura.

MODALITA' PRATICHE

Per evitare di dover modificare il registratore di cassa con la funzione per l'inserimento del codice fiscale, consigliamo di emettere anche al privato la fattura qualora l'imponibile superi gli Euro 3.000,00.

- Particolare attenzione dovrà essere rivolta alle prestazioni riconducibili a contratti tra loro collegati, a contratti di appalto, fornitura, somministrazione e ad altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, nonché a prestazioni unitarie che prevedono acconti e saldi, per le quali occorre considerare il valore complessivo del contratto ai fini della verifica del superamento del limite.

- Vi ricordiamo inoltre che l'obbligo è esteso anche ai soggetti esteri per i quali occorre indicare cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il sesso e il domicilio fiscale (si suggerisce di farsi dare una copia del passaporto o documento di riconoscimento).

Associati

Dott. Giorgio Tassi
Rag. Roberto Tassi
Commercialisti - Revisori Contabili

Collaboratori

Dott.ssa Maria Grazia Rella
Dott.ssa Barbara Scotti
Dott.ssa Chiara Carnazzola
Dott. Luigi Martinelli
Commercialisti - Revisori Contabili

- Sono esonerati dalla comunicazione i pagamenti effettuati da un privato con carte di debito, credito o prepagate solo se l'emittente dello strumento è stabilito in Italia; pertanto i pagamenti eseguiti con carte emesse da operatori non residenti e senza stabile organizzazione nello Stato, invece, devono essere inseriti nello speso metro perché non tracciati.

NOVITA' IN MERITO ALLE DETRAZIONI 36% E 55%

A partire dal mese di maggio 2011 è stata abolita la comunicazione preventiva per la detrazione del 36% da effettuarsi prima dell'inizio dei lavori al Centro di Pescara; al posto di detta comunicazione bisognerà fornire alcune informazioni nella dichiarazione dei redditi sulla base di un successivo provvedimento dell'Agenzia. Restano dei dubbi in merito all'invio della comunicazione per l'acquisto di box avvenuti nel 2010 per i quali esisteva la possibilità di inviare la comunicazione entro il 30 settembre 2011.

Sempre a partire da maggio le imprese che eseguono interventi di ristrutturazione edilizia (detrazione 36%) o quelli di risparmio energetico (detrazione 55%) non devono più indicare il costo della manodopera impiegata.

=====

Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

Studio Tassi

Dott. Giorgio Tassi

Rag. Roberto Tassi

Dott.ssa Maria Grazia Rella

Dott.ssa Barbara Scotti

Dott.ssa Chiara Carnazzola

Dott. Luigi Martinelli